



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 18/03/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE/V.A.S. 17 febbraio 2010, n. 40

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento di cava in loc. Lamamara di Trani - Rettifica Determina Dirigenziale n. 396 del 06.09.2009 e contestuale proroga parere di compatibilità ambientale - Prop. Scaringi Giuseppe & Figli S.n.c..

L'anno 2010 addì 17 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota acquisita al prot. n. 9517 del 07.08.2009 la Scaringi Giuseppe & Figli S.n.c., con sede in Trani (Ba), alla Via Andria, 20/L, richiedeva, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 396 del 06.09.2006 relativamente "...all'ampliamento di cava di pietra calcarea da taglio in terreni siti in agro di Trani, c.da Lamamara, censiti in catasto al F. 28, p.lle 10, 174, 183,36, 37, 38, 110...".

Con la predetta istanza il proponente comunicava di non aver dato inizio ai lavori della cava in oggetto in quanto sprovvista del relativo decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 37/85, in corso di definizione presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

- con nota prot. n. 9532 del 07.08.2009 il Servizio Ecologia, in riscontro alla richiesta sopra esplicitata, richiedeva una perizia giurata da parte di tecnico abilitato "...sull'effettivo accertamento che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della determina, ed aree confinanti, non siano nel frattempo mutati...";

- con nota acquisita al prot. n. 12196 del 05.11.2009 veniva trasmessa la Perizia Giurata del tecnico progettista dell'intervento in oggetto, resa presso il Tribunale di Bari - Cron. n. 6364/09 - con la quale si dichiarava: "... si è proceduto ad accertare che:

- In conformità con quanto già riportato nello S.I.A., allo stato attuale l'area d'intervento comprende sia una zona occupata da scavi minerari, sia i terreni agricoli dove dovrà essere estesa l'attività estrattiva. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale, già favorevolmente giudicato con la Determinazione in oggetto, interessa in maniera unitaria le aree già scavate e quelle di ampliamento, al fine di dotare l'area di un unico strumento progettuale teso alla ricomposizione ambientale complessiva dei luoghi.

- Le aree confinanti, come già rappresentato nella carta dell'uso del suolo allegata allo S.I.A., sono a

tutt'oggi destinate alle seguenti attività:

- Terreni ad Ovest: attività estrattiva;
- Terreni a Nord: cave dismesse e vigneti a tendone;
- Terreni ad Est: vigneti a tendone;
- Terreni a Sud: opifici per la trasformazione della pietra, cave dismesse e vigneti in antiche tufare dismesse.

Si rileva infine che, in seguito all'intervenuta approvazione del P.R.A.E. (D.G.R. n.580 del 15 maggio 2007) l'area d'intervento risulta ricompresa nel bacino minerario "BPP" di Trani..";

- Con nota acquisita al prot. n. 789 del 22.01.2010 il proponente specificava quanto segue:

"..Nell'istanza del 16/09/04 indirizzata a codesto Ufficio per l'attivazione della procedura di V.I.A., la p.IIa n.110 del F.28 è erroneamente indicata, per mero errore di battitura, con il n.10. Peraltro la p.IIa n.10 del F.28 costituisce altro appezzamento distinto, anch'esso compreso, correttamente, nell'istanza.

Sempre per mero errore materiale, nell'istanza di proroga del provvedimento di V.I.A., datata 01/07/09, mancano le p.IIe n.I 11 e 112.

Pertanto, come riportato in tutti gli elaborati del progetto già valutati dal comitato V.I.A., le p.IIe interessate dall'intervento, tutte del F.28 dell'agro di Trani, sono le seguenti: n.10, 174, 183, 36, 37, 38, 110, 111 e 112..."

#### VERIFICATO CHE:

? Nell'istanza di attivazione della procedura di compatibilità ambientale datata 16.09.2004 veniva correttamente indicata, tra le particelle interessate dall'ampliamento proposto, la p.IIa 10 del Foglio di Mappa 28 e che la stessa particella, per mero errore di battitura, veniva nuovamente indicata al posto della p.IIa 110 del Foglio di Mappa 28;

? Lo stesso errore veniva riportato nella D.D. n. 396/2006 nella quale, sia in premessa che nel dispositivo finale, veniva scorrettamente indicata la particella 10 al posto della 110 del Foglio di Mappa 28;

? Nella successiva istanza di proroga della D.D. n. 396/2006, sempre per mero errore materiale, non venivano indicate le p.IIe 111 e 112 del Foglio di Mappa 28, anch'esse oggetto documentato della predetta richiesta;

#### CONSIDERATO CHE;

? gli elaborati depositati presso il Servizio Ecologia e già esaminate dal Comitato Reg.le di V.I.A. per l'espressione del parere di compatibilità ambientale di cui alla D.D. N. 396/2006, risultano correttamente indicare le particelle nn. 10-36-37-38-110-111-112-174-183 del Foglio di Mappa 28 dell'agro di Trani;

? già con nota prot. n. 6837 del 06.05.2008 il Servizio Ecologia, in riscontro alla richiesta di chiarimenti del Servizio Minerario sui numeri di particelle autorizzate nella predetta D.D. n. 396/2006, comunicava che, da una verifica degli elaborati, è risultato che la base catastale riportata sulle tavole progettuali e indica effettivamente la giusta dicitura delle due particelle nn. 10 e 110 del Fg. 28, così come pure sulle copertine degli stessi elaborati e che, in ogni caso, il Comitato Reg.le di V.I.A. ha valutato l'intero progetto di coltivazione, comprensivo sia della p.IIa 10 che della p.IIa 110;

? oggetto della D.D. n. 396/2006 e della successiva istanza di proroga conseguentemente risultano essere le particelle nn. 10-36-37-38-110-111-112-174-183 del Foglio di Mappa 28 dell'agro di Trani;

? tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e come evidenziato nella Perizia Giurata in premessa esplicitata,

tutto ciò premesso, risulta necessario provvedere alla rettifica della D.D. n. 396/2006 e contestualmente prorogare i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con il predetto

provvedimento per ulteriori tre anni, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i.;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

• di rettificare e contestualmente prorogare, per tutte le motivazioni e nei termini evidenziati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 396 del 06.09.2006 relativamente all'ampliamento di cava di pietra calcarea da taglio sulle particelle nn. 10-36-37-38-110-111-112-174-183 del Foglio di Mappa 28 dell'agro di Trani (Ba), proposto dalla Scaringi Giuseppe & Figli S.n.c., con sede in Trani (Ba), alla Via Andria, 20/L, per un periodo di tre anni a far tempo dalla notifica della sopracitata D.D. n. 396/2006;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché al Servizio Attività Estrattive Regionale, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS  
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---